

GIUSEPPE FALCONE

La citazione ‘*Si in ius vocat*’ in Cic., leg. 2.9

1. Il noto riferimento compiuto da Cicerone in *leg. 2.9* alle parole iniziali del primo versetto decemvirale riguardante l’*in ius vocare* – ‘*A parvis enim didicimus SI IN IUS VOCAT ...*’ – costituisce un richiamo costante nelle ricerche che riguardano il tenore letterale di questo versetto,¹ la ricostruzione palinogenetica dell’intero *corpus* decemvirale,² la presenza delle XII Tavole nella cultura romana.³ Pure, a quel che ci risulta, generalmente non viene prestata apposita attenzione alla testimonianza ciceroniana in sé, considerata nella sua interezza e non solo nel suo iniziale richiamo ai *verba* decemvirali; né, di conseguenza, vien dato rilievo allo specifico contesto nel quale la citazione è inserita e alla precipua finalità alla quale essa è preordinata.⁴ E invece, se ben vediamo, si tratta di profili dai quali, per quel che qui interessa, si può trarre qualche piccolo spunto di riflessione sia in tema di concezioni giusnaturalistiche ciceroniane sia in tema di collocazione e di aspetto esteriore del versetto decemvirale richiamato da Cicerone.

2. Il richiamo alle parole decemvirali fa parte di una notazione che ci è giunta in una versione inconcludente: ‘*A parvis enim didicimus SI IN IUS VOCAT atque at eius modi leges alias nominare*’. Il problema filologico della restituzione del testo è tutt’uno con quello del significato e della portata, non solo di questa notazione, bensì dell’intera testimonianza ciceroniana. Peraltro, piuttosto che riferire analiticamente le diverse proposte di emendazione avanzate in dottrina,⁵ conviene senz’altro

¹ Per un esempio recentissimo cfr. G.LOTITO, *Nota testuale a si in ius vocat*, in M.Humbert (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, 2005, 209ss.

² Cfr. gli Autori citati *infra*, in nt. 28.

³ Cfr., ultimamente, E. ROMANO, *Effigies antiquitatis. Per una storia della presenza delle Dodici Tavole nella cultura romana*, in *Le Dodici Tavole* cit. 455.

⁴ D’altra parte, negli studi dedicati alle concezioni filosofico-giuridiche di Cicerone non si manca di evidenziare l’appartenenza del passo di *leg. 2.9* ad un più ampio discorso giusnaturalistico sui rapporti tra leggi positive e la *vera atque princeps lex*: cfr., per tutti, K.GIRARDET, *Die Ordnung der Welt. Ein Beitrag zur philosophischen und politischen Interpretation von Ciceros Schrift De legibus*, 1983, spec. 66ss.; v. a. G.HAMZA, *Bemerkungen über den Begriff des Naturrechts bei Cicero*, in *St. Gallo* I, 1997, 353ss., spec. 357. Ma queste indagini, oltre a non approfondire il profilo del tenore terminologico-concettuale dei §§ 9-10, pur così importante, non esaminano, in ragione del loro taglio specifico, le ricadute che la particolare prospettiva della citazione può avere su alcune questioni decemvirali.

⁵ A tal fine si possono consultare utilmente l’antico contributo di K.UNTERHOLZNER, *Ueber die Stelle der zwölf Tafeln, Si in ius vocat*, in *Zeitschr. f. gesch. Rechtswiss.* 2, 1816, 432ss., e, in tempi recenti, G.BHÖM, *Emendationen zu Cic., de legib. II*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A.Guarino*, 2, 1984, 908ss.

considerare l'argomento che, a parer nostro, porta a risolvere la questione. Tale argomento è dato dal generale messaggio di fondo al quale la citazione si rapporta e dalla specifica posizione che la citazione stessa assume nel quadro della complessiva argomentazione svolta da Cicerone a sostegno di quel messaggio.

Segnatamente, il passo in esame si inserisce in una sezione del II libro del *De legibus* volta a riproporre (§ 8: '*Videamus igitur rursus...*') la concezione giusnaturalistica della legge diffusamente esposta nel I libro. In particolare, dopo le battute introduttive che servono ad ambientare, per dir così, la prosecuzione del dialogo tra Marco, Quinto e Attico (§§ 1-7) e prima di compiere il *proemium* (o *laus*) delle cd. *leges de religione* (§§ 14-17, al quale seguirà l'esposizione e il commento di queste ultime: §§ 18ss.), Cicerone ritiene opportuno riprendere, sempre per bocca di Marco, le precisazioni sulla *vis* e sulla *natura* della *lex*. Viene ribadita, così, nei §§ 8-14, l'idea che esiste una *lex summa* (*princeps, suprema*), *caelestis, sempiterna*, più antica delle statuizioni positive delle *civitates*, consistente nella *natura* e coincidente con la *recta ratio dei* (*Iovis*), la quale è atta ad indirizzare verso il *recte facere* e a distogliere dal *peccare*. Secondo questa visione, il nome di '*lex*' si addice in senso proprio soltanto a siffatta *lex naturae*; mentre le norme positive solo estensivamente possono qualificarsi *leges*, e comunque a condizione che si conformino ai dettami della *natura*.

In questo gruppo di paragrafi di riepilogo, tra i quali è il nostro § 9, la questione della corretta denominazione è assolutamente centrale ed insistente. Essa compare già nello stesso avvio di ricapitolazione. Nel § 8, infatti, Marco afferma che, prima di proporre le *singulae leges* (*de religione* e, più in là, *de magistratibus*), occorre riconsiderare la *vis naturae legis*, e ciò, anzitutto, per evitare di incorrere in un errore linguistico: "*ne ... labamur interdum errore sermonis*". Questa preoccupazione del corretto uso terminologico ritorna nelle battute che, nel § 9, immediatamente precedono la citazione decemvirale che stiamo studiando:

QUINTUS: '*Aliquotiens iam iste locus a te tactus est; sed ante quam ad populares leges venias, vim istius caelestis legis explana, si placet, ne aestus nos consuetudinis absorbeat et ad sermonis morem usitati trahat*'.

Quinto invita Marco a spiegare la *vis* della *lex caelestis*, prima di passare a considerare le '*leges populares*' (e cioè le statuizioni positive che Marco stesso presenterà a mo' di *rogationes* dinanzi all'assemblea del *populus*, simbolicamente

rappresentato dagli uditori Quinto e Attico):⁶ tale spiegazione è opportuna “*ne aestus nos consuetudinis absorbeat et ad sermonis morem usitati trahat*”. Quinto, cioè, segnala il pericolo che, nel seguito della discussione, gli interlocutori siano travolti dalla forza dell’abitudine linguistica e dall’uso del parlare corrente.

Il motivo del corretto impiego della denominazione ‘*lex*’ ricorre, poi, in alcuni passaggi successivi al nostro § 9. Così, nel § 11 Marco afferma che, mentre la *mens divina* è la *lex suprema*, “*quae sunt autem variae et ad tempus descriptae populis, favore magis quam re legum nomen tenent*”. Inoltre, riferisce che i filosofi “*omnem legem, quae quidem recte lex appellari possit, esse laudabilem*”; che costoro “*leges ... nominarunt*” le norme che fossero state composte al fine di consentire un “*honeste beateque vivere*”; infine, che è evidente che “*in ipso nomine legis interpretando inesse vim et sententiam iusti et veri legendi*”. E nel § 13, afferma che le norme positive che sono dannose o rovinose per lo Stato “*non ... legis nomen attingunt*”; e che i provvedimenti che non sono modellati “*ad illam antiquissimam et rerum omnium principem naturam*” non possono essere appellati ‘*leges*’.⁷

In conclusione, nell’intera sezione del dialogo volta a sintetizzare le idee riguardanti la *natura* e i rapporti tra questa e le norme positive l’attenzione – conformemente, del resto, all’esplicita precisazione d’apertura (§ 8) – è sempre puntata sulla fondatezza o meno del ricorso alla qualifica ‘*lex*’.

E’, appunto, in quest’ottica che viene compiuto il riferimento al versetto decemvirale sull’ *in ius vocare*. Marco affida proprio a questo riferimento l’esordio della spiegazione subito prima sollecitata da Quinto (nello stesso § 9). L’ ‘*enim*’ che compare in questo avvio di chiarimento (“*A parvis enim didicimus...*”) deriva dal fatto che egli vuol confermare la circostanza che, nel *sermo usitatus* cui alludeva Quinto, ricorre un impiego del termine ‘*lex*’ in riferimento alle statuzioni positive della (singola) *civitas*: si tratta di un ‘linguaggio abituale’ indotto sin dall’infanzia. In sostanza, l’intera affermazione d’apertura del discorso di Marco, da ‘*a parvis*’ fino a ‘*nominare*’, è calata nella medesima operazione di pulizia terminologico-concettuale su cui è focalizzata l’intera sezione dei §§ 8-13.

⁶ Cfr., di recente, F.FONTANELLA, *Introduzione al De legibus di Cicerone. I*, in *Athenaeum* 85.II, 1997, 492.

⁷ Cic. leg. 2.13 MARCUS *Quid quod multa perniciose, multa pestifere sciscuntur in populis, quae non magis legis nomen attingunt, quam si latrones aliqua consensu suo sanxerint? Nam neque medicorum praecepta dici vere possunt, si quae inscii inperitque pro salutaribus mortifera conscripserint, neque in populo lex, cuiusmodi fuerit illa, etiam si perniciosum aliquid populus acceperit. Ergo est lex iustorum iniustorumque distinctio, ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naturam, ad quam leges hominum diriguntur, quae supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos.* QUINTUS *Praeclare intellego, nec vero iam aliam esse ullam legem puto non modo habendam sed ne appellandam quidem.* [14] MARCUS *Igitur tu Titias et Apuleias leges nullas putas?* QUINTUS *Ego vero ne Livias quidem.* MARCUS *Et recte, quae praesertim uno versiculo senatus puncto temporis sublatae sint. Lex autem illa, cuius vim explicavi, neque tolli neque abrogari potest.*

Alla luce di ciò, riteniamo senz'altro che debba accogliersi la correzione proposta (ma senza esplicite motivazioni) da diversi editori e studiosi, i quali, emendando 'at' in 'alia' e cancellando 'alias' come intrusione successiva (probabilmente, un'aggiunta esplicativa, fuor di luogo), restituiscono il testo come segue: 'A parvis enim didicimus SI IN IUS VOCAT atque [at] <alia> eius modi 'leges' [alias] nominare'. Il termine 'leges', cioè, non è da intendere (secondo una lettura abbastanza diffusa) come complemento oggetto del verbo 'nominare', e cioè come se Cicerone dicesse che "da piccoli si impara a menzionare (o "a recitare") la norma *si in ius vocat* ed altre leggi simili"; 'leges', piuttosto, ha una funzione predicativa, indicante la denominazione degli atti normativi. Il significato dell'affermazione di Marco, perfettamente coerente con il complessivo contesto e, anzi, da questo imposto, è il seguente: "in effetti, *a parvis* abbiamo appreso a denominare 'leges' sia la formulazione *si in ius vocat* sia le altre formulazioni di egual natura", vale a dire le altre statuizioni positive.⁸

Non vi è ragione, invece, di recepire la variante sostenuta dal Bhöm, il quale, partendo dal presupposto che « nessuno nell'antica Roma avrebbe chiamato *lex* » le parole 'si in ius vocat' che si leggono nel manoscritto, e che, pertanto, Cicerone avrebbe dovuto citare l'intero testo del versetto o, almeno, avrebbe dovuto avvisare il lettore che si trattava di una citazione parziale, propone di leggere nel seguente modo: 'SI IN IUS VO(CAT) e(t) cet(era)' atque alia eius modi leges ... nominare'.⁹ Non discutiamo l'astratta possibilità che un più antico copista avesse scritto VO per *vocat* e che un copista successivo, di fronte alla sequenza 'si in ius vo e cet' abbia scritto 'si in ius vocat'. Notiamo, però, che si tratta di una congettura gratuita, che risponde – ecco il punto – ad un'esigenza in realtà inesistente. Il Bhöm, infatti, ha trascurato la circostanza che anche in altri casi Cicerone discorre di 'lex' a proposito di un semplice segmento di un dettato normativo. Uno tra i riscontri di cui disponiamo riguarda proprio un versetto decemvirale: *Tull. 51 'Nam lex est in XII tabulis: SI TELUM MANU FUGIT MAGIS QUAM IECIT'*. Altri due riguardano una *lex* di Caio Gracco, poi riproposta da Silla: *Cluent. 151 'hanc ipsam legem NE QUIS IUDICIO CIRCUMVENIRETUR C. Gracchus tulit'* e *Brut. 48 '...cum ex eo, quia quasi committeret contra legem QUO QUIS IUDICIO CIRCUMVENIRETUR, saepe ipse in iudicium vocaretur'*. Analogamente, del resto, Cicerone parla di 'actio' nel senso di

⁸ Diversamente da una diffusa interpretazione, il passo di *leg. 2.9* non si pone, dunque, sullo stesso piano di *leg. 2.59* 'discebamus ut carmen necessarium' (con il quale esso è, di solito, congiuntamente citato). Entrambi i luoghi testimoniano, sì, della presenza del *corpus* decemvirale nella formazione culturale tardorepubblicana; tuttavia, è solo nelle parole del § 59 che le XII Tavole appaiono come diretto oggetto di apprendimento, laddove nel § 9 ad essere appresa 'a parvis' è la considerazione di certi dettati (tra i quali 'si in ius vocat') come 'leges'.

⁹ G.BHÖM, *loc. cit.* Non interessa qui discutere la correzione [alias] <latas>, la quale, per vero, non appare del tutto calzante rispetto al senso della notazione di Marco.

formulario, pur citando la sola prima parte dello stesso: *Caec.* 54 ‘*actio est in auctorem praesentem his verbis: QUANDOQUE TE IN IURE CONSPICIO*’ (tralasciando, dunque, il seguito: ‘*POSTULO ANNE FAR AUCTOR*’). E identico comportamento si constata in *div.* 56 e in *Tull.* 7 e 31 a proposito di *iudicium* quale *formula*;¹⁰ in *Quinct.* 30 a proposito della *sponsio* come schema verbale;¹¹ in *Tull.* 44 a proposito dell’*interdictum*.¹² E’, dunque, perfettamente congruo che Cicerone adotti la qualifica di ‘*lex*’ riferendosi alle sole parole d’apertura della prima tra le disposizioni in materia di *in ius vocatio*: tanto più che si trattava di una norma certamente notissima ai lettori, posta all’inizio di quel *corpus* decemvirale (v. *infra*) che lo stesso Cicerone afferma aver costituito la base della cultura giuridica fino a poco tempo prima (*leg.* 1.17)¹³ ed esser stato oggetto di apprendimento mnemonico nell’infanzia (*leg.* 2.59).¹⁴

3. Di un’altra piccola, ma decisiva, emendazione dobbiamo brevemente occuparci, prima di poter esporre la nostra interpretazione sulla *ratio* del richiamo ciceroniano ai *verba* decemvirali.

Con riguardo all’immediato seguito dell’affermazione di Marco, siamo convinti che debba necessariamente accogliersi la proposta da alcuni editori¹⁵ di inserire un ‘*non*’ subito prima della menzione delle parole ‘*vim habere ad recte facta vocandi*’:

A parvis enim, Quinte, didicimus SI IN IUS VOCAT atque alia eius modi ‘leges’ nominare. Sed vero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita populorum <non> vim habere ad recte facta vocandi et a peccatis avocandi, quae vis non modo

¹⁰ Cic. *div.* 56 ‘...*iudicium dat statim SI PARET EAM SE ET SUA VENERIS ESSE DIXISSE*’; *Tull.* 7 ‘*Iudicium vestrum est, reciperatores, QUANTAE PECUNIAE PARET DOLO MALO FAMILIAE P. FABI VI HOMINIBUS ARMATIS COACTISVE DAMNUM DATUM ESSE M. TULLIO*’; 31 ‘... *si ita iudicium datum esset QUANTAE PECUNIAE PARET A FAMILIA P. FABI VI HOMINIBUS ARMATIS DAMNUM M. TULLIO DATUM*’. Se ve ne fosse bisogno, ricordiamo che anche nelle Istituzioni di Gaio si ritrova l’impiego di ‘*actio*’ in relazione alla sola prima parte della *formula*: Gai 2.213 ‘*in personam actio est QUIDQUID HEREDEM EX TESTAMENTO DARE FACERE OPORTET*’; 4.4 ‘*hac actione teneantur: SI PARET EOS DARE OPORTERE*’; 4.54 ‘*actio data sit, veluti talis: QUANTAM PARTEM PARTE IN EO FUNDO, QUO DE AGITUR*’; 4.131a ‘*incerta actione: QUIDQUID OB EAM REM N. NEGIDIUM A. AGERIO DARE FACERE OPORTET*’.

¹¹ Cic. *Quinct.* 30 ‘...*iubet P. Quinctium sponsonem cum Sex. Naevio facere SI BONA SUA EX EDICTO P. BURRIENI PRAETORIS DIES XXX POSSESSA NON ESSENT*...’

¹² Cic. *Tull.* 44 ‘*Fuit illud interdictum apud maiores nostros de vi, quod hodie quoque est: UNDE TU AUT FAMILIA AUT PROCURATOR TUUS ILLUM AUT FAMILIAM AUT PROCURATOREM ILLIUS IN HOC ANNO DEIECISTI. Deinde additur illius iam hoc causa, quicum agitur: CUM ILLE POSSIDERET et hoc amplius: QUOD NEC VI NEC CLAM NEC PRECARIO POSSIDERET*’. Manca, com’è evidente, la citazione delle parole finali, riguardanti l’ordine di *restituere*.

¹³ In questo celebre passo (‘*Non ergo a praetoris edicto, ut plerique nunc, neque a duodecim tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima philosophia hauriendam iuris disciplinam putas*’) Cicerone attesta che in anni precedenti a quelli nei quali egli scrive (o è ambientato) il *De legibus* l’“insegnamento del diritto” (‘*iuris disciplina*’) era condotto sulla base delle XII Tavole: G.FALCONE, *La ‘vera philosophia’ dei ‘sacerdotes iuris’. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D.I.I.I.I)*, in *AUPA* 49, 2004 (pubbl. 2005), 51ss., e spec. 52 nt. 103 (dell’estr.).

¹⁴ Cic. *leg.* 2.59: ‘...*discebamur ...pueri XII ut carmen necessarium; quas iam nemo discit*’.

¹⁵ G. MOSER - F. KREUZER, *Cicero, de legibus*, Frankfurt a. M. 1824; G. DE PLINVAL, *Cicéron, Traité des Lois*, «Les Belles Lettres», Paris 1959; A. RESTA BARRILE, *M.T. Cicerone, Delle leggi*, «Prosatori di Roma», Bologna 1972.

senior est quam aetas populorum et civitatum, sed aequalis illius caelum atque terras tuentis et regentis dei.

Il senso del discorso di Marco è il seguente: il dettato *‘si in ius vocat’* o altri dettati positivi possono, sì, chiamarsi *‘leges’* (secondo un uso acquisito dall’infanzia), ma purché sia chiaro che essi non hanno di per sé il potere di indirizzare verso il giusto e di distogliere dall’ingiusto, in quanto siffatta *vis*, più antica dello stesso costituirsi dei popoli e del formarsi delle *civitates*, appartiene alla *lex sempiterna, recta ratio, summa ratio dei*. Questa lettura è imposta, all’interno del brano, sia dal particolare tono della puntualizzazione: *‘Sed vero intellegi sic oportet...’*; sia dal contenuto della stessa, la quale chiaramente attribuisce tale *vis* ad altra entità rispetto alla normazione della *civitas*: *‘quae vis non modo senior est quam aetas populorum et civitatum, sed aequalis illius caelum atque terras tuentis et regentis dei’*. Del resto, non si dimentichi che subito prima, nello stesso § 9, Quinto aveva sollecitato ad illustrare la *vis* della *lex caelestis*, e proprio in contrapposizione alle *leges populares*=statuizioni positive (*‘... ante quam ad populares leges venias, vim istius caelestis legis explana...’*): onde non avrebbe senso che Marco rispondesse impostando, invece, il discorso in termini di elogio della *vis* delle statuizioni positive.¹⁶ Piuttosto, con piena congruenza ed incisività, Marco esclude che la *vis* in questione appartenga alle normazioni introdotte dalla *civitas* (*‘... iussa ac vetita populorum non vim habere ...’*). E ancora, la necessità di inserire un *‘non’* è confermata dal confronto con *leg.* 1.18-19. In questo brano, infatti, compare una contrapposizione tra un’accezione *‘popularis’* (quella che si è appresa *a parvis*, per usare l’espressione di 2.9), secondo cui *‘lex’* è quella che *‘scripta sancit, quod vult, aut iubendo aut prohibendo’* (cfr. *‘iussa ac vetita populorum’* di 2.9), e la *‘summa lex’*, *‘quae, saeculis communis omnibus, ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta’*: è questa *summa lex* (o *‘ratio summa insita in natura’*), e non la legge positiva, ad avere per *vis* quella di *‘recte facere iubere’* e *‘vetare*

¹⁶ Peraltro, con la conseguenza di esser costretto, subito dopo, a precisare che, però, siffatta *vis* è più antica della stessa aggregazione dei *populi* e della formazione delle *civitates* (e, dunque, delle *leges populares* stesse).

delinquere'.¹⁷ Tra questa concezione e il discorso compiuto in 2.9, quale risulta dall'inserimento del '*non*', la coincidenza è assoluta (e ciò, del resto, ben si spiega, ove si ricordi che il § 2.9 faceva parte di un più ampio squarcio appositamente diretto a riassumere e ribadire le affermazioni compiute nel I libro, e che questo proposito era indicato da Cicerone proprio sotto l'angolazione della precisione terminologico-concettuale).¹⁸

D'altra parte, non può considerarsi fondata l'obiezione che il Girardet ha mosso contro questa integrazione, e cioè l'idea che il messaggio che deriverebbe dall'inserimento del '*non*' sarebbe in contrasto con il famoso brano di *de orat.* 1.193-195, nel quale proprio le XII Tavole vengono elogiate quale *libellus* che supera intere biblioteche di filosofi dediti alle questioni morali.¹⁹ In realtà, la testimonianza del *De oratore* e quella di *leg.* 2.9, sì come qui ricostruita, si compongono in un quadro unitario e coerente. La concezione giusnaturalistica di Cicerone ruota intorno a due idee fondamentali: la *lex vera et princeps*, e cioè la *lex naturae*, la *recta ratio*, *summa ratio Iovis*, ha il potere di indurre al bene e distogliere da ciò che è turpe; le statuizioni positive attingono la configurazione di '*leges*' dalla loro conformità a siffatta *lex naturae*, si qualificano '*leges*' se ed in quanto sono modellate ('*expressae*') '*ad illam antiquissimam naturam*', '*ad naturam diriguntur*' (*leg.* 2. 13). Ora, nello stesso § 2.13 Cicerone precisa che '*ad naturam diriguntur*' quelle norme positive '*quae supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos*'; e ciò fa *pendant* con l'affermazione di *leg.* 1.58, secondo cui è necessario che la *lex* positiva sia '*vitiorum emendatrix*' e '*commendatrix virtutum*' e che, nella misura in cui le leggi positive presentano questo carattere, potranno ispirare la *vivendi disciplina*. Nello stesso ordine di idee, Cicerone riferisce che, secondo i filosofi, possono considerarsi '*leges*' quelle che consentono di '*honeste beateque vivere*' (*leg.* 2. 11).

¹⁷ Cic. *leg.* 1.18 '*...nunc iuris principia videamus. Igitur doctissimis viris proficisci placuit a lege, ..., si modo, ut iidem definiunt, lex est ratio summa insita in natura, quae iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio cum est in hominis mente confirmata et perfecta, lex est. [19] Itaque arbitrantur prudentiam esse legem, cuius ea vis sit, ut recte facere iubeat, vetet delinquere, eamque rem illi Graeco putant nomine a suum cuique tribuendo appellatam, ego nostro a legendo; nam ut illi aequitatis, sic nos dilectus vim ille lege ponimus, et proprium tamen utrumque legis est. Quod si ita recte dicitur, ut mihi quidem plerumque videri solet, a lege ducendum est iuris exordium; ea est enim naturae vis, ea mens ratioque prudentis, ea iuris atque iniuriae regula. Sed quoniam in populari ratione omnis nostra versatur oratio, populariter interdum loqui necesse erit et appellare eam legem, quae scripta sancit, quod vult, aut iubendo aut prohibendo, ut vulgus appellat. Constituendi vero iuris ab illa summa lege capiamus exordium, quae, saeculis communis omnibus, ante nata est quam scripta lex ulla aut quam omnino civitas constituta*'.

¹⁸ Cic. *leg.* 2.8 '*videamus igitur rursus... vim naturamque legis, ne...labamur interdum errore sermonis ignoremusque vim rationis eius, qua iura nobis definienda sunt*'.

¹⁹ K.GIRARDET, *Die Ordnung der Welt* cit. 69 nt. 17. Per vero, questo studioso afferma che, già prima, contro l'integrazione in esame « spricht der ganze Kontext ». L'affermazione è sorprendente, giacché all'opposto, come abbiamo constatato, proprio il contesto costituito dalla complessiva teorizzazione ribadita nei §§ 8-14 sollecita con particolare forza l'aggiunta del '*non*'.

In sostanza, le ‘*leges hominum*’ possono, sì, indurre all’*honestum* e alla *iustitia*, e pertanto possono rivestire una funzione educativa, ma non perché abbiano per proprio conto questa capacità, bensì in quanto si siano ispirate ai dettami della *natura*. Quali *leges* positive, anche le XII Tavole partecipano di questa considerazione, pure nel caso in cui vengano apprezzati i valori in esse custoditi. Non a caso, in *leg.* 2.61-62 l’approvazione di una norma decemvirale (in materia di funerali) è legata all’osservazione che si tratta di una disposizione ‘*ad naturam accommodata*’, grazie alla *sapientia* dei *maiores*.²⁰ Del resto, la migliore riprova di questo stato di cose si rinviene confrontando tra loro proprio l’elogio compiuto nel *De oratore* e le posizioni espresse nel *De legibus*. In particolare, come in quel brano l’importanza educativo-filosofica del *libellus* decemvirale è ricondotta da Crasso al fatto che esse attribuiscono onore e premi alla *vera virtus* e colpiscono con varie punizioni i *vitia*,²¹ così nel già richiamato *leg.* 2.13 vien precisato che “si muovono nella direzione della natura (cioè sono ad essa ispirate) quelle leggi che *supplicio improbos adficiunt, defendunt ac tuentur bonos*”: e questa coincidenza è tanto più significativa in quanto quello di *leg.* 2.13 è un rilievo di ordine teorico-generale. Non solo; ma nello stesso brano del *De oratore* Crasso afferma che il prestigio delle XII Tavole deriva dai principii preesistenti (‘*fontes*’, ‘*capita*’) ai quali esse rispondono (‘*bibliothecas ...omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellus, si quis fontes legum et capita videtur,superare*’): principii che, riguardando nel discorso di Crasso il binomio *virtus* - *vitia*, si ricollegano evidentemente (ancorché non venga detto espressamente) alla *natura*. In conclusione, tra l’assunto che un dettato delle XII Tavole, come di altre norme positive, non ha da sé la *vis* di indirizzare verso il *recte facere* e di allontanare dai *peccata* (*leg.* 2.9) e l’esaltazione della portata etico-filosofica delle XII Tavole (*de orat.* 1.193-195) non solo non si profila alcun contrasto, ma vi è perfetta coerenza alla luce della complessiva visione giusnaturalistica di Cicerone.

4. E veniamo, finalmente, alla ragion d’essere della citazione compiuta in *leg.* 2.9.

²⁰ In particolare, nel § 61 Marco, dopo aver riferito il contenuto delle due norme decemvirali che riguardano i sepolcri (l’una che regola la distanza dei sepolcri rispetto a edifici preesistenti, l’altra che sancisce l’inuscupabilità dei sepolcri), afferma: ‘*Haec habemus in XII, sane secundum naturam quae norma legis est*’. Nel § 62 Attico così commenta: ‘*Gaudeo nostra iura ad naturam accommodari, maiorumque sapientia admodum delector*’ (di ‘*sapientissimi legum scriptores*’ Marco parla poco dopo a proposito delle norme decemvirali sui funerali troppo sontuosi e sulle lamentazioni funebri).

²¹ Cic. *de orat.* 1.194 ‘*Ex his (scil. XII Tabulae) enim et dignitatem maxime expetendam videmus, cum vera virtus atque honestus labor honoribus, praemiis, splendore decoratur, vitia autem hominum atque fraudes damnis, ignominis, vinclis, verberibus, exsiliis, morte multantur...*’.

Anzitutto, va esclusa l'eventualità che attraverso le parole *'si in ius vocat'* Cicerone intendesse richiamare, indirettamente, l'intero *corpus* decemvirale.²² Di per sé, la circostanza non sarebbe impossibile (specie se si ammette che la norma sulla *in ius vocatio* costituisse l'esordio dell'intero *corpus* legislativo: *infra*, n. 5); ma essa è da scartare in ragione di quel che si legge nell'immediato seguito del brano: *'...Sed vero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita populorum non vim habere...'*. Posto che *'hoc'* si riferisce indubbiamente al segmento decemvirale subito prima citato, è indicativo il fatto che questo pronome viene accostato e posto sullo stesso piano rispetto ad un binomio, *'alia iussa ac vetita'*, che è calibrato non già da un punto di vista formale ed esteriore, bensì da un punto di vista contenutistico: prescrizioni a contenuto positivo e proibizioni (un binomio che, del resto, corrisponde pienamente all'alternativa *iubere-vetare* con riguardo alla *recta ratio*, esplicitamente fissata in vari altri luoghi dello stesso *De legibus*,²³ ed implicitamente tenuta presente in questo brano, come diremo subito). Ebbene, l'idea che il richiamo alla norma sulla *in ius vocatio* venisse concepito da Cicerone come estendentesi all'intero monumento legislativo sarebbe ammissibile se egli avesse scritto *'hoc et aliae leges'* (o altro termine indicante, in modo neutro, il prodotto normativo in quanto tale). Ma nel passaggio in esame l'oggetto reso con il pronome *'hoc'* (e cioè, il dettato *'si in ius vocat'*) viene assunto, da un profilo contenutistico, come un *iussum* e cioè come una disposizione positiva in contrapposizione a *'vetitum'*: e ciò può avere un senso solo in relazione ad una singola, concreta previsione, non anche in relazione ad una complessiva raccolta in sé di leggi.

Precisato, dunque, che la citazione si riferisce esclusivamente alla singola disposizione sulla *in ius vocatio*, e tenendo presente quel che abbiamo osservato nei §§ precedenti sul contesto e l'angolazione del discorso di Marco, il significato e la finalità della citazione stessa appaiono palesi. Il fatto è che le parole *'si in ius vocat'* consentivano a Cicerone di congegnare un'ulteriore ed efficace formulazione, dopo quella poc'anzi trascritta di *leg.1.19*, riguardante la portata della *lex sempiterna*.

Invero, crediamo non possa dubitarsi che nella complessiva notazione di Marco – *'A parvis enim, Quinte, didicimus SI IN IUS VOCAT atque alia eius modi 'leges' nominare. Sed vero intellegi sic oportet, et hoc et alia iussa ac vetita populorum non vim habere ad recte facta vocandi et a peccatis avocandi, etc.'* – la coppia *'vocare-avocare'* riprenda il *'si vocat'* del testo legislativo. In particolare, il verbo

²² In questo senso, invece, J.GOTHOFREDUS, *Ad fragmenta XII. Tabularum notae breves*, in E.OTTO, *Thesaurus iuris Romani*, ed. Basileae 1744, III, 154; in tempi recenti, O.DILIBERTO, *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole*, I, 1992, 13.

²³ Cfr. *leg. 1.18; 19; 33; 42; 2.8; 10.*

‘*vocare*’, che nel versetto decemvirale indicava il chiamare il convenuto per recarsi insieme in tribunale, offriva lo spunto per ribadire, attraverso l’impiego di una diversa accezione, l’idoneità della *ratio summa dei* ad indirizzare verso l’*honestum* e a distogliere dal *turpe*: ‘*ad recte facta vocare*’, ‘*a peccatis avocare*’. Questo espediente terminologico-concettuale viene ripreso da Marco poco più avanti, a conclusione dell’intervento esplicativo:

§ 10 ...*Erat enim ratio profecta a rerum natura et ad recte faciendum inpellens et a delicto avocans, quae non tum denique incipit lex esse, quom scripta est, sed tum, cum orta est; orta autem est simul cum mente divina. Quam ob rem lex vera atque princeps apta ad iubendum et ad vetandum ratio est recta summi Iovis.*

In questo brano, peraltro, è probabile che sia calibrata sulla citazione decemvirale non solo l’espressione ‘*a delicto avocans*’, del tutto equipollente a quella ‘*a peccatis avocandi*’ del § 9, ma anche il correlato elemento ‘*ad recte faciendum inpellens*’: nell’uso di ‘*inpellere*’, che esprime l’idea di una decisa spinta, potrebbe cogliersi un voluto richiamo alla forza (fisica) che spinge il *vocatus* in tribunale, giusta la complessiva portata (certo, ben chiara a Cicerone) della previsione decemvirale, la cui *ratio* consisteva proprio nella legittimazione dell’uso della forza nei confronti del *vocatus* recalcitrante.

Naturalmente, per poter assumere che Cicerone abbia trasposto il *vocare* decemvirale nella coppia ‘*vocare-avocare*’ in senso ideale,²⁴ occorre al contempo ammettere che anche il termine ‘*ius*’ si prestasse allo scopo. Ebbene, non è difficile immaginare che l’Arpinate abbia giocato sulla possibilità di intendere ‘*ius*’, oltre che nel senso con cui il termine è usato nel versetto decemvirale, e cioè nel senso di luogo dove si svolge il rito processuale,²⁵ anche come alludente ai valori della

²⁴ Per vero, si potrebbe obiettare, in ragione della locuzione ‘*ad officium vocet*’ di *rep.* 3.33 (‘*Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat*’), che la presenza di ‘*vocare*’ e ‘*avocare*’ in *leg.* 2.9 costituisca una spontanea e ricorrente scelta linguistica ciceroniana, del tutto indipendente dal ‘*vocat*’ dell’*incipit* decemvirale, con il quale si sarebbe verificata un’assonanza solo casuale. Sennonché, da un lato, in *leg.* 2.9-10 non compare solo ‘*vocare*’, bensì anche, e due volte, il contrapposto ‘*avocare*’: il dato appare troppo marcato per potersi ritenersi accidentale. Dall’altro lato, occorre tener conto che, con ogni probabilità, il passo di *rep.* 3.33 è stato da Cicerone formulato proprio sulla falsariga del discorso di *leg.* 2.9-10, come suggeriscono sia l’assoluta consonanza di idee, sia la presenza, nella mente dell’autore, di un riferimento alle XII Tavole, giusta la successiva menzione di Sesto Elio quale modello di *explanator aut interpres*: onde può anche pensarsi che questo uso di ‘*vocare*’ non sia da annoverare quale riscontro autonomo, bensì come derivato dal contrappunto ‘*vocare-avocare*’ di *leg.* 2.9-10.

²⁵ Questa accezione locativa del termine ‘*ius*’ è da ritenersi sicura. Non ha avuto, giustamente, seguito in dottrina la proposta, avanzata dal Nicosia (*Il processo privato romano*, I, 1980, 74ss.; II, 1984, 21s.), di intendere ‘*si in ius vocat*’ come alludente ad una chiamata al “procedimento rituale”, ad una “formalizzata contesa giudiziaria”: cfr., ad es., le osservazioni di I. BUTI, *Il «praetor» e le formalità introduttive del processo formulare*, 1984, 50ss.; B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, 1987, 28 nt. 71; M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, 1996, 64 e nt. 7.

iustitia, dell' *'honestum'*, del *'recte facere'*. E' questa, infatti, una considerazione del *ius* che ricorre frequentemente nel I libro del *De legibus*. Anzi, notoriamente, la concezione che postula una contiguità o una coincidenza tra *ius*, *iustitia* e *honestum* costituisce un asse portante del dialogo: si considerino, ad es., i riscontri offerti dai §§ 1.17-18; 26; 35; 40-42; 43; 44-47; 48-49.

In sostanza, Cicerone avrebbe citato proprio i *verba* tratti da quel versetto decemvirale in quanto gli offrivano l'occasione di ribadire, con una trovata d'effetto, che, pur se esiste una norma positiva che parla di un *vocare* verso il *ius*, in realtà, ad avere il potere di *vocare* verso il *ius*, nel senso di "indirizzare verso il *recte facere*", e di *avocare* dall'ingiusto non è questo o quel comando o divieto posto dalla *civitas*, bensì la *lex summa*, che consiste nella *ratio divina*.²⁶

Nel quadro di questa interpretazione ben si comprende perché Marco non ha citato l'intera previsione decemvirale sulla *in ius vocatio*. Invero, a Cicerone interessava, per dar forza al proprio messaggio, soltanto la menzione iniziale di un *'vocare verso il ius'*; e per questo circoscrive fortemente la citazione. Allo stesso modo egli si comporta negli altri casi, poc' anzi richiamati (n. 2), nei quali discorre di *'lex'*, *'actio'*, *'iudicium'*, *'sponsio'*, *'interdictum'*, pur riportando solo una parte dei rispettivi schemi verbali: com'è agevole riconoscere dai rispettivi contesti, si tratta sempre di trascrizioni parziali che derivano dall'intento di Cicerone di evidenziare soltanto i *verba* che possono essere d'appoggio all'argomentazione di volta in volta sostenuta nell'occasione specifica. Di più; nel caso di *leg. 2.9*, mentre le sole parole iniziali della *lex* erano utilizzabili, in quanto consentivano di far leva sulla pluralità di significati di *'ius'*, la citazione completa sarebbe stata, addirittura, insensata e controproducente, giacché la successiva menzione dell'*antestari*, del *capere* e del *pedem struere* avrebbe reso evidente il significato concreto e materialmente locativo dell'intera previsione decemvirale sull' *in ius vocare* e, di conseguenza, avrebbe impedito a Cicerone di assumere l' *'in ius vocare'* in quel senso ideale che giovava al suo discorso, come alludente al concetto di *'indirizzare l'individuo verso il giusto'*.

E' il caso di segnalare che, quantomeno sul piano dell'ammissibilità, questa interpretazione trova conforto nella circostanza che almeno in un altro caso Cicerone, allo scopo di rendere più salda ed efficace l'enunciazione di una propria concezione, ricorre alla citazione un *incipit* di versetto decemvirale trasformandone il significato proprio. Ci riferiamo ai due squarci di *rep. 4.8* conservati in Non. Marc.

²⁶ Come ha notato, ad es., F.FONTANELLA, *Introduzione al De legibus* cit. 501s., in questo squarcio del *De legibus* fa la sua apparizione la *'mens dei'*, la *'ratio recta summi Iovis'*, mentre nel I libro la *lex sempiterna* era riferita, piuttosto, alla *natura*.

695 L.: ‘*Admiror nec rerum solum sed verborum etiam elegantiam: SI IURGANT, inquit; benevolorum concertatio non lis inimicorum, iurgium dicitur*’; ‘*iurgare igitur lex putat inter se vicinos, non litigare*’. Come ci è sembrato di poter dimostrare in altra occasione,²⁷ Cicerone consapevolmente attribuisce alle parole ‘*si iurgant*’, esordio di una norma decemvirale (tradizionalmente citata come XII Tab. 7.5a e riguardante, con ogni verosimiglianza, le modalità del rito processuale per liti di confine) un senso diverso da quello genuino. Precisamente, il verbo ‘*iurgare*’, che nel lessico decemvirale (nella più antica forma ‘*iurigare*’) doveva indicare lo svolgimento di un rito processuale, il mero agire processualmente, viene artificiosamente presentato, in chiave contenutistico-eulogica, come esprime un semplice dissentire tra soggetti (i vicini) legati da *benevolentia*: in tal modo, Cicerone poteva spacciare l’incipit ‘SI IURGANT’ (scil.: *adfines?*) come autorevole *exemplum* a sostegno di un messaggio di propaganda etico-politica, consistente nell’esaltazione della *benevolentia* e dell’*amicitia* quali tessuti connettivi dell’aggregazione socio-politica del vicinato.²⁸

5. E’ di tutta evidenza che da questa lettura deriva, quale corollario, la conclusione che il brano di *leg. 2.9*, nonostante una tradizionale utilizzazione in chiave palinogenetica da parte della dottrina,²⁹ non può essere impiegato quale argomento per sostenere che l’intero *corpus* decemvirale si aprisse con la norma sulla *in ius vocatio*.

Quest’ultimo dato in sé, adottato come punto fermo in qualsiasi ricostruzione fin qui proposta dell’ ‘ordine’ decemvirale, appare senz’altro plausibile. Ma altri sono gli indizi che, c o m b i n a t i t r a l o r o, possono essere adottati in questa direzione. In particolare, ci sembra che possano invocarsi: a) la circostanza, già segnalata in

²⁷ G.FALCONE, ‘*Iurgium*’, ‘*lis*’, ‘*vicinitas*’: un’interpretatio ciceroniana tra politica e diritto, in *AUPA* 43, 1995, 479 ss. Alle fonti che abbiamo citato a p. 505s. come riscontro del collegamento ciceroniano tra vicinato e *benevolentia* è da aggiungere Cic. *off.* 2.64.

²⁸ A conforto della nostra interpretazione di *leg. 2.9* è esclusivamente il fatto in sé della mistificante lettura, in *rep.* 4.8, di un *incipit* decemvirale. Non potrebbe, invece, ritenersi indicativa la coincidenza che in entrambi i testi si tratta di reinterpretazioni in senso contenutistico-eulogico dello stesso segno ‘*ius*’ (da solo e, rispettivamente, nel composto ‘*iurgare*’) e che in entrambi i casi il dettato decemvirale concerneva aspetti, per dir così, neutri di regolamentazione dell’attività processuale.

²⁹ Cfr., ad es., in passato, J.GOTHOFREDUS, *op. cit.* 154; M.VOIGT, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie Prozesses der Zwölf Tafeln nebst deren Fragmenten*, I, 1883, 60; di recente: M.LAURIA, *Ius romanum*, I.1, 1963, 26; B.ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones* cit., 27 e nt. 70; ID., *Osservazioni su XII Tab. 1.4: il «vindex» per «adsidui» e «proletarii»*, in *INDEX* 26, 1998, 34 nt. 3; L.AMIRANTE, *Per una palinogenesi delle XII Tavole*, in *INDEX* 18, 1990, 391; F.D’IPPOLITO, *Gaio e le XII Tavole*, in *INDEX* 20, 1992, 281; O.DILIBERTO, *Considerazioni intorno al commento di Gaio alle XII Tavole*, in *INDEX* 18, 1990, 415; ID., *Contributo alla palinogenesi delle XII Tavole. Le “sequenze” nei testi gelliani*, in *INDEX* 20 cit. 230 e nt. 5; ID., *Materiali* cit. 13 s.; 108; 199; 403; ID., *Una palinogenesi ‘aperta’*, in *Le Dodici Tavole* cit. 222 nt. 22 (con una svista materiale nella citazione della fonte ciceroniana); 234; M.H.CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, 1996, 564.

dottrina,³⁰ che Gaio si occupa dell'istituto della *in ius vocatio* nel libro I del proprio commentario alle XII Tavole;³¹ b) il fatto che, per quanto sia presumibile che i decemviri non abbiano articolato la sequenza delle varie disposizioni secondo criteri sistematizzanti progrediti,³² doveva, comunque, essere certo di immediata percezione l'opportunità di regolamentare il momento assolutamente introduttivo e preparatorio del processo prima di qualsiasi altro aspetto connesso allo svolgimento del processo stesso; c) il fatto che l'autore di rhet. ad Her. 2.19.3 '*Lege ius est id, quod populi iussu sanctum est quod genus: ut in ius eas, cum voceris*' ha scelto proprio la norma sulla *in ius vocatio* per esemplificare la figura della *lex* quale fattore dal quale *constat* il *ius*.³³ È ben probabile che ciò sia avvenuto in quanto si trattava della norma che costituiva l'assoluto *incipit* del *corpus* decemvirale³⁴ (che, come attesta Cicerone, era parte fondamentale della formazione giuridica in età repubblicana).

Quanto, invece, al testo di *leg. 2.9*, il suo preteso valore probatorio in tal senso risulta già sminuito dalla circostanza, più su constatata (n. 2), che, come impone di intendere il contesto in cui il passo è inserito, Cicerone non dice che "da piccoli si impara a recitare '*si in ius vocat*' e altre leggi simili" (nel qual caso, effettivamente, i *verba* legislativi potrebbero apparire come l'*incipit* dell'intero *corpus* decemvirale; specie, poi, se questo testo viene letto in correlazione con la notizia di *leg. 2.59* '*discebamus pueri XII ut carmen necessarium*'), bensì afferma che "da piccoli si è appreso a chiamare '*leges*' le parole '*si in ius vocat*' e altre simili". Ma soprattutto, secondo la nostra lettura, Cicerone ha scelto di compiere proprio quella citazione esclusivamente in ragione del fatto che erano le parole '*in ius vocat*', e non anche altri *verba* legislativi, a fornirgli la base per ribadire (con un artificio) che è la *lex naturae*, e non le leggi positive in quanto tali, ad avere il potere di "*vocare* (chiamare, indirizzare) verso il giusto". Il richiamo al dettato riguardante la *in ius*

³⁰ Cfr., in particolare, O.DILIBERTO, *Considerazioni* cit. 415; ID., *Materiali* cit. 108; 199; 403; ID., *Una palingenesi 'aperta'* cit. 225; 234. Ma v. già J.GOTHOFREDUS, *loc. cit.*

³¹ Meno solido ci sembra l'indizio che lo stesso Diliberto (*Contributo* cit. 262; *Materiali* cit. 403; *Una palingenesi 'aperta'* cit. 234) ha desunto dalla sequenza di *verba* e istituti decemvirali contenuti in Gell. *N.A.* 16.10.8: '*Sed enim cum proletarii et adsidui et sanates et vades et subvades et viginti quinque asses e taliones furtorumque quaestio lance et licio evanuerint rell.*'. E', sì, ragionevole pensare, con questo studioso, che siffatta sequenza rifletta una successione all'interno del *corpus* decemvirale; ma da ciò può solo inferirsi che le disposizioni sulla *in ius vocatio* (cui si riferiscono la menzione di '*proletarii*', di '*adsidui*', di '*vades*' e di '*subvades*') erano collocate prima dei versetti riguardanti l'*iniuria* e il *furtum*, non anche il fatto che quelle disposizioni fossero le prime in assoluto dell'intero monumento legislativo.

³² Cfr., per tutti, le osservazioni di O.DILIBERTO, *Materiali* cit. 415ss.; ID., *Una palingenesi 'aperta'* cit. 236s.

³³ In precedenza l'autore aveva affermato (§ 1): '*In ea (scil. absoluta iuridicialis constitutio) convenit quaeri, iurene sit factum. De eo causa posita dicere poterimus, si, ex quibus partibus ius constet, cognoverimus. Constat igitur ex his partibus: natura, lege, consuetudine, iudicato, aequo et bono, pacto.*'

³⁴ Questo argomento, trascurato dalla recente dottrina, si trova già utilizzato in R.SCHOELL, *Legis duodecim tabularum reliquiae*, 1866, 69.

vocatio, cioè, nulla ha a che vedere con la collocazione dello stesso. Che, poi, il versetto in questione si trovasse effettivamente in apertura di *corpus* decemvirale³⁵ è un dato ipotizzabile *aliunde*; ma, a nostro avviso, né la citazione di *leg. 2.9* è stata compiuta per questa ragione né, correlatamente, essa prova alcunché in favore di codesta posizione.

6. Ci sia consentito di aggiungere, in chiusura, una supposizione avente, questa volta, una consistenza assolutamente e dichiaratamente congetturale. Essa riguarda, al contempo, l'esatta latitudine della citazione ciceroniana e un piccolo tassello della storia testuale del primo versetto decemvirale in tema di *in ius vocatio*.

Osserviamo, preliminarmente, che, con riguardo al tenore del versetto originario, sembrano nel giusto gli studiosi che – rinunciando a correggere le parole ‘*si in ius vocatio*’ di Porph. *Ad Hor. Serm. 1.9*, 76 in ‘*si in ius vocat ito...*’ – propendono per l'inesistenza di un esplicito riferimento al dovere del *vocatus* di recarsi in tribunale: il primitivo testo sarebbe, dunque, ‘*si in ius vocat, ni it, antestamino rell.*’³⁶ In questo senso riteniamo che possa, anzitutto, addursi il fatto che un'esplicita menzione di un dovere del *vocatus* di seguire il *vocans* in tribunale apparirebbe anomala di fronte all'essenzialità e alla stringatezza delle disposizioni decemvirali, a volte persino strutturate in modo ellittico;³⁷ più specificamente, poi, tale menzione costituirebbe un'eccezione rispetto all'intero gruppo di prescrizioni in materia di *in ius vocatio*, che – come ha opportunamente ed incisivamente sottolineato il Nicosia³⁸ – è tutto diretto a regolamentare l'iniziativa del *vocans*, essendo articolato in modo da indicare, in positivo, comportamenti che devono esser tenuti da questo, e in modo da richiamare la condotta del *vocatus* sempre e soltanto in chiave di opposizione alla realizzazione della citazione (‘*ni it*’; ‘*si calvitur pedemve struit*’; ‘*si nolet*’), quale presupposto per il compimento dei predetti comportamenti del *vocans*; e ancora, una prescrizione di ‘*ire*’ rivolta al *vocatus* non ci sembra conciliarsi agevolmente con la contestuale

³⁵ Circostanza che, peraltro, doveva attribuire alla trovata ciceroniana un'efficacia ancora maggiore.

³⁶ Cfr., ad es., P.NOAILLES, *Fas et jus. Études de droit romain*, 1948, 171s.; D.DAUBE, *Forms of Roman Legislation*, 1956, 28s.; H.LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, 1960, 158s.; G.RADKE, *Sprachliche und historische Beobachtungen zu den leges XII tabularum*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe f. U. von Lübtow*, 1970, 224s.; O.BEHREND, *Der Zwölfstafelprozess*, 1974, 42 nt. 61; C.A.CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, I, 1980, 20s.; G.NICOSIA, *Il processo privato romano*. II cit., 20s.; S.BOSCHERINI, *La lingua delle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale* (Atti Copanello 2 – 1984), 1988, 52s.; B.ALBANESE, *Il processo privato romano* cit., 27; O.LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, 2004, 411s. Ultimamente, invece, G.LOTITO, *Nota testuale* cit. 209ss., riprendendo *ex professo* la questione, si è mostrato più incline verso la lettura ‘*si in ius vocat, i t o; ni it, antestamino rell.*’

³⁷ Cfr., in particolare, G.NICOSIA, *Il processo privato romano*. II cit., 20.

³⁸ G.NICOSIA, *Il processo privato romano*. II cit., 20s.

previsione dell'eventualità di una inosservanza ('*ni it'*) da parte dello stesso destinatario della prescrizione.³⁹

In argomento non può, però, prescindersi dalla testimonianza di rhet. ad Her. 2.19.3, già poc'anzi trascritta: '*Lege ius est id, quod populi iussu sanctum est quod genus: ut in ius eas, cum voceris'*'. Invero, a nostro avviso ha ragione G.Lotito nel sostenere che l'*Auctor* non si sarebbe potuto esprimere in questi termini ove non fosse esistito realmente un dettato legislativo che parlava *apertis verbis* di un *ire* al tribunale a seguito di *in ius vocatio*: «è difficile pensare che la citazione 'esemplare' di un testo legislativo noto anche ai ragazzi potesse alterarne la struttura». ⁴⁰ Questo brano, dunque, porta ad ammettere che un espresso riferimento all' '*ire in ius*' da parte del *vocatus* fosse presente nel dettato legislativo circolante agli inizi del I secolo a.C.

Siffatta conclusione è ben compatibile con le osservazioni, di segno opposto, che abbiamo appena compiute in ordine al tenore originario del versetto, sol che si pensi ad una vicenda di ammodernamento compiutasi in età medio- o tardorepublicana, secondo un fenomeno che, del resto, si ritiene generalmente possa essersi verificato su larga scala con riguardo alle norme decemvirali. Nel caso in specie, è possibile supporre che la modifica testuale sia stata indotta dall'introduzione, in età abbastanza antica, dell'editto '*In ius vocati ut eant aut vindicem dent'*:⁴¹ il fatto che la sostanza di questa formulazione edittale affondava le sue radici proprio nella regolamentazione decemvirale dell'istituto-*in ius vocatio* potrebbe aver suggerito di intervenire su questa regolamentazione per integrarne il dettato, sulla falsariga dell'editto, con un apposito riferimento al dovere di '*ire*' da parte del *vocatus*.

Ebbene, partendo dal dato estremamente verosimile dell'esistenza di una redazione tardorepublicana della norma contenente un esplicito cenno al recarsi in

³⁹ Non ci pare utilizzabile, invece, la considerazione (Daube, Nicosia, Boscherini) che la sequenza '*si ius vocat, ni it, antestamino*' sarebbe conforme alla struttura con doppia protasi che si riscontra in versetti decemvirali quali '*Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*' e '*Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto*' (ma v. almeno anche '*Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fatiatur, inprobis intestabilisque esto*'; '*Si vindiciam falsam tulit, si velit is, praetor arbitros tris dato*'); per altri possibili riscontri cfr. G.FALCONE, *Ricerche sull'origine dell'interdetto Uti possidetis*, in *AUPA* 44, 1996, 239 nt. 353 con bibl.). Questo parallelismo, pur innegabile, è infatti controbilanciato dal fatto che non mancano prescrizioni congegnate, più semplicemente e lapidariamente, secondo uno schema composto da un'unica premessa e da relativa conseguenza, come avviene, ad es., proprio nel quadro della regolamentazione della *in ius vocatio*: '*si calvitur pedemve struit, manum endo iacito*', '*si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato*', '*si nolet, arceram ne sternito*' (senza che, però, quest'ultimo dato imponga, dal canto suo, di pensare ad una previsione '*si in ius vocat, ito*': ribadiamo, infatti, il rilievo che queste prescrizioni sono tutte dirette al *vocans*).

⁴⁰ G.LOTITO, *op. cit.* 214, il quale ne trae argomento in favore di una presenza già decemvirale del cenno all' '*ire in ius*' da parte del *vocatus*, senza prospettare l'eventualità di un'integrazione del dettato legislativo avvenuta in epoca tardorepublicana.

⁴¹ Sul quale v. O.LENEL, *Das Edictum Perpetuum*,³ 1927, 65; W.SELB, *La fonction originale de l'édit du préteur: caractère politique ou acte normatif?*, in *IURA* 36, 1985, 118 (nel senso dell'antichità dell'editto); B.ALBANESE, *Osservazioni su XII Tab. 1.4 cit.* 29.

tribunale da parte del *vocatus*, dobbiamo chiederci – ed entriamo così nel terreno fortemente congetturale – come questo cenno fosse formulato.

D'istinto, condizionati dalla ricostruzione del versetto originario alternativa a quella da noi accolta, saremmo portati a pensare ad un imperativo 'ito'; una suggestione che, a prima vista, sembrerebbe trovare conforto nel fatto che l'autore dell'innovazione si trovava di fronte ad una successione di imperativi ('*antestamino*', '*capito*', '*iacito*'; e ancora: '*dato*'; '*ne sternito*'), onde non parrebbe temerario immaginare che da questi modi verbali costui potesse rimanere influenzato. D'altra parte, però, come si è detto poc'anzi, i predetti verbi all'imperativo riguardano, tutti, l'operato del *vocans*, non già la posizione del *vocatus*; né è da trascurare la circostanza, anch'essa più su richiamata, che un uso dell'imperativo 'ito' appare non congruo rispetto alla previsione immediatamente contigua di un '*non ire*' da parte dello stesso destinatario della prescrizione. A queste ultime due osservazioni possiamo aggiungere i due seguenti dati testuali: l'esistenza in sé del disposto edittale '*In ius vocati ut eant aut vindicem dent*', e la scrittura di rhet ad. Her. 2.19.3, nella quale la norma in questione, anziché esser parafrasata con una locuzione che riflettesse, in qualche modo, una obbligatorietà dell'*ire* da parte del *vocatus*, è resa con le parole '*ut eas, cum voceris*'.

Ebbene, sulla base di quanto precede, suggeriamo, con ogni cautela, la congettura che la versione ammodernata in epoca medio- o tardorepubblicana fosse la seguente: '*Si in ius vocat, eat; ni it, antestamino*; etc.' L'uso del congiuntivo, che certo non apparirebbe rispondente allo stile delle *tabulae* originarie,⁴² è sicuramente attestato per le *rogationes* dei primi anni dell'Impero,⁴³ e non vi è motivo di escluderlo per l'epoca medio- e tardorepubblicana. Tanto più che in questo caso siffatto congiuntivo parrebbe avere una precisa ragion d'essere. In particolare, possiamo immaginare che, oltre alla sostanza dell'innovazione (come abbiamo poc'anzi proposto), anche la forma verbale '*eat*' sia stata indotta dall'esistenza del predetto disposto edittale '*In ius vocati ut eant aut vindicem dent*', e in questa vicenda di derivazione il mantenimento del congiuntivo potrebbe esser sembrato opportuno all'autore dell'integrazione per due ragioni: il congiuntivo, infatti, si accordava (meglio rispetto all'uso di un imperativo) con la contestuale

⁴² E' questa la giusta critica che K.UNTERHOLZNER, *op. cit.* 438 ha mosso contro la seguente ricostruzione del versetto originario proposta dal Gotofredo: '*SI IN IUS VOCAT ATQUE EAT*'. Per parte nostra, del resto, non ci riesce di comprendere la conclusione di una simile formulazione dal punto di vista contenutistico. Per altri antichi tentativi di ricostruzione della citazione si come compiuta da Cicerone cfr., oltre al contributo di Unterholzner, H.DIRKSEN, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafel-Fragmente*, 1824, 140ss.

⁴³ Cfr., ad es., i non pochi riscontri presenti nelle *tabulae Hebana, Siarensis* e *Illicitana* ultimamente richiamati da G.PURPURA, *Sulla tavola perduta della Lex de auctoritate Vespasiani*, in *Minima epigraphica et papyrologica*, II.2, 1999, 272 e nt. 22 (= *AUPA* 45.2, 1998, 424). Cfr. anche M.H.CRAWFORD, *Roman Statutes* cit. II, 512 (pur senza citazione di fonti).

previsione dell'eventualità di un *'non ire'* da parte dello stesso *vocatus*; al contempo, e sempre in quanto meno reciso di un *'ito'*, esso ben si prestava ad evidenziare il fatto che l'andare in tribunale, anziché configurarsi come un obbligo imperativamente prescritto, si atteggiava piuttosto come un comportamento opportuno e conveniente (e per ciò, diremmo, suggerito e consigliato) al *vocatus* per evitare di subire il *capere* (ed eventualmente l'ulteriore *manum inicere*) da parte del *vocans*.

Una volta delineatasi autonomamente la predetta congettura, potrebbe venire in questione, a rincalzo, il brano ciceroniano del quale ci siamo fin qui occupati.

In effetti, è lecito immaginare che, ove fosse realmente esistita nel versetto in questione una voce del verbo *'ire'* subito dopo il *'vocat'*, Cicerone avrebbe trovato utile ed interessante per la sua causa estendere anche a codesto elemento testuale la citazione compiuta in *leg. 2.9*. Il verbo *'ire'*, infatti, mentre non rischiava di smascherare la prospettiva materialistica del “recarsi in tribunale” cui si riferiva il precetto legislativo (come, invece, avrebbero fatto le restanti parole della previsione sulla *in ius vocatio*: *supra*, n. 4), ottimamente si prestava anch'esso ad essere utilizzato in senso figurato, come esprime il dirigersi verso la *iustitia*, l'*honestum*, il *recte facere*: di conseguenza, anche questo elemento del testo legislativo avrebbe giovato all'obiettivo di Cicerone di affermare che una legge positiva, pur se nel suo dettato chiama il soggetto a “dirigersi verso il *ius*”, non trae da sé la capacità e il potere di chiamare al *recte facere* e di distogliere dal *peccare*, bensì attinge questo potere dalla *lex naturae*.⁴⁴

Ora, se la citazione compiuta in *leg. 2.9* comprendeva originariamente anche una forma del verbo *'ire'* (presente nella versione ammodernata della norma che Cicerone aveva davanti agli occhi), è naturale pensare che questo segno verbale doveva esteriormente essere tale da esporsi ad un'elisione per svista di chi ricopiava il brano del *De legibus*. Ebbene, rileggendo le parole di Marco *'A parvis enim didicimus SI IN IUS VOCAT atque alia eius modi leges nominare...'*, è agevole osservare che, per l'appunto, un *'eat'* collocato tra *'vocat'* e *'atque'* assai facilmente avrebbe indotto un copista in errore, a causa dell'omoteleuto presente nella sequenza *'si in ius vocat eat ...'*. Con il che, la congetturata esistenza di una redazione

⁴⁴ A conforto dell'idea che il verbo *'ire'* ben poteva apparire agli occhi Cicerone come suscettibile di siffatto impiego traslato e ideologizzante, si consideri che nel I libro dello stesso *De legibus* – e proprio nelle battute che scolpiscono, per la prima volta nel dialogo, la concezione giusnaturalistica di fondo – Cicerone parla di *'iustitiae viae'* (§ 1.18); e che, sempre nel I libro del *De legibus*, Cicerone afferma (§ 1.30) che *'nec est quisquam..., qui ducem naturam nactus ad virtutem pervenire non possit'* (questa affermazione va letta tenendo presente che essa fa parte di un ragionamento volto ad argomentare l'idea che gli uomini “sono nati *ad iustitiam*” [*leg. 1.28*]; d'altra parte, è notorio che, in generale, nella visione ciceroniana un posto di assoluta preminenza, tra le *virtutes*, spetta alla *iustitia*: cfr., ad es., *Cic. off. 1.20* *'...iustitia, in qua virtutis splendor est maximus'* e *3.28* *'haec [la iustitia] una virtus omnium est domina et regina virtutum'*).

tardorepubblicana *'si in ius vocat, eat; ni it, antestamino rell.'* troverebbe un piccolo spunto ulteriore.

[aprile 2005]